

---

**ADiM BLOG**  
**Novembre 2023**  
**OSSERVATORIO DELLA GIURISPRUDENZA**

---

Corte EDU, sentenze del 19 ottobre 2023, *M.A. c. Italia*, ric. n. 13110/18;  
*A.B. c. Italia*, ric. n. 13755/18; *A.S. c. Italia*, ric. n. 20860/20.

*C'è ancora un giudice a Strasburgo.*  
*Trattenimento arbitrario e violazione dei diritti umani*  
*nell'hotspot di Lampedusa*

*Adele Del Guercio*

Professoressa Associata di Diritto internazionale  
Università degli Studi di Napoli L'Orientale

*Parole chiave*

*accoglienza – trattenimento – CEDU – trattamenti inumani e degradanti – garanzie procedurali*

*Abstract*

*Con le sentenze in esame, rese il 19 ottobre 2023, la Corte europea dei diritti umani è tornata a pronunciarsi sulle condizioni di accoglienza e il trattenimento de facto di alcuni cittadini tunisini nell'hotspot di Lampedusa, giungendo a constatare la violazione degli art. 3 e 5, par. 1, 2 e 4 CEDU.*

## A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE

### 1. I fatti all'origine dei tre ricorsi

Il 19 ottobre 2023, con le sentenze [M.A.](#), [A.B.](#) e [A.S. c. Italia](#), la Corte europea dei diritti umani è intervenuta ancora sulle condizioni di accoglienza e di trattenimento dei migranti nell'hotspot di Lampedusa, confermando la posizione già espressa in [J.A. e altri c. Italia](#) del 30 marzo 2023 (su cui, tra gli altri, ARDITO, DEL GUERCIO, [DRIGO](#), [PORCHIA](#), [ROCCA](#)).

I fatti all'origine dei ricorsi che hanno portato alle pronunce in esame sono simili, come analogo è l'iter argomentativo seguito dalla Corte e le conclusioni cui giunge. Ad essere coinvolti sono dei cittadini tunisini giunti a Lampedusa tra l'ottobre 2017 e l'ottobre 2019 e ivi trattenuti, in condizioni poco dignitose, nel centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA) di Contrada Imbriacola, designato come hotspot dall'art. 17 del d.l. n. 13 del 17 febbraio 2017 (cd. decreto Minniti, convertito con modificazioni, in l. 13 aprile 2017, n. 46).

A.B. sbarca nell'isola il 30 ottobre 2017, viene identificato e gli viene fatto compilare il *foglio notizie*, nel quale vengono raccolte informazioni basilari sull'identità, la provenienza, il confine di ingresso e la motivazione alla base dell'espatrio. Rispetto a quest'ultima, è possibile scegliere tra le opzioni: lavoro, turismo, altri motivi, protezione internazionale. Se la casella barrata è quella della ricerca del lavoro – tra l'altro aspirazione di qualsiasi persona, indipendentemente dalle ragioni della partenza – viene precluso automaticamente – e illegittimamente – l'accesso alla procedura di protezione internazionale. Tuttavia, è doveroso evidenziare che, in assenza di un mediatore culturale che faciliti la comprensione del testo e di un'adeguata informazione all'arrivo (sul punto, si rinvia a [Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, sentenza n. 32070 del 20 novembre 23](#)), la formulazione del foglio notizie trae in inganno: non è dunque casuale che siano numerosi i migranti che barrano la casella della ricerca del lavoro, proprio come ha fatto il ricorrente nel caso di specie, di fatto autoescludendosi dal sistema di asilo e andando incontro a una procedura di respingimento differito ([F. VASSALLO PALEOLOGO](#)).

In effetti, A.B. nemmeno viene informato della possibilità di chiedere protezione internazionale e il 21 novembre, dopo aver firmato un documento di cui non comprende il contenuto e di cui non riceve copia, viene trasferito all'aeroporto di Palermo e da qui rimpatriato. Sei mesi dopo sbarca di nuovo a Lampedusa e manifesta nell'immediato la volontà di chiedere asilo, senza che la sua richiesta venga registrata. Una volta trasferito ad Agrigento, il ricorrente si rende irreperibile. Ad essere contestata nel caso di specie dinanzi al giudice della CEDU è la privazione della libertà nell'hotspot di Lampedusa, durata ventidue giorni, la prima volta, e diciassette giorni, la seconda volta, durante la quale il ricorrente è stato

costretto a dormire all'aperto su materassi poggiati per terra. Il ricorrente lamenta altresì di esser stato vittima di una espulsione collettiva.

Il secondo ricorrente, M.A., approda a Lampedusa il 15 gennaio 2018. Qui presenta domanda di asilo il 30 gennaio e due giorni dopo sostiene l'audizione dinanzi alla Commissione territoriale di Trapani, ricevendo un diniego per manifesta infondatezza. Rammentiamo a tal riguardo che la Tunisia [è stata inserita nel 2019](#) tra i paesi di origine sicuri (d.lgs. n. 25/2008, art. 2-*bis*) e ciò comporta, tra le altre conseguenze, lo svolgimento di una procedura accelerata per l'esame della domanda di protezione internazionale e la possibilità di rigettarla per manifesta infondatezza se il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere che il Paese di origine non è sicuro nel suo caso specifico (comma 2-*bis*, art. 9, d.lgs. n. 25/2008: sulle criticità di tale istituto si rinvia, tra gli altri, a [ARMONE](#), [ASGI](#), [VENTURI](#), PITEA). Il ricorrente presenta ricorso al tribunale di Palermo e si rivolge altresì alla prefettura di Agrigento chiedendo il trasferimento in una struttura adeguata, tenuto conto delle condizioni inumane che si registrano nell'hotspot di Lampedusa. Malgrado l'incendio scoppiato l'8 marzo, M.A. è trattenuto con altri migranti nella struttura e solo il 20 marzo viene trasferito in un centro di accoglienza a Torino, e poi di nuovo a Lampedusa, dove è costretto a rimanere nell'hotspot per più di due mesi. Anche lui contesta la violazione degli articoli 3, 5 par. 1, 2 e 4, e 13 CEDU, per le condizioni poco dignitose e la detenzione arbitraria.

Infine, abbiamo A.S., approdato a Lampedusa il 7 ottobre 2019 e ivi trattenuto per diciotto giorni nell'hotspot prima di essere trasferito in un centro di accoglienza ad Agrigento, dove ha la possibilità di presentare domanda di asilo, rigettata per manifesta infondatezza il 22 novembre, quando viene emesso un ordine di espulsione e il ricorrente viene trasferito in un CPR. Tre giorni dopo, il Giudice di pace di Caltanissetta rigetta il provvedimento di trattenimento e A.S. viene rimesso in libertà. Anche l'ordine di espulsione viene revocato il 6 dicembre per vizi procedurali.

## *2. Le pronunce della Corte*

La Corte di Strasburgo, alla luce dei fatti contestati, delle fonti consultate, in particolare del rapporto del [Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale](#), e del precedente fornito della recente sentenza *J.A.*, a cui rinvia, ha accolto le principali doglianze dei ricorrenti. Ha infatti constatato, rispetto a tutti e tre i casi, la violazione sia dell'art. 3 CEDU per le condizioni di accoglienza poco dignitose, sia dell'art. 5, par. 1, 2 e 4, per il trattenimento *de facto* dei ricorrenti nell'hotspot, in assenza di una base legale chiara ed accessibile e, di conseguenza, dell'impossibilità per gli stessi di ricevere informazioni adeguate in merito alla privazione della libertà e di contestarla dinanzi a un giudice.

La Corte ha invece dismissed le altre doglianze, tra cui anche quella, sollevata nel ricorso *A.B.*, relativa alla violazione dell'art. 4, Prot. 4, su cui il suddetto organo non ha ritenuto necessario pronunciarsi.

Sono state integralmente rigettate le obiezioni preliminari del governo italiano, sia con riguardo alla natura di vittima dei ricorrenti, sia al previo esaurimento delle vie di ricorso interno. Ad avviso delle autorità statali, infatti, i ricorrenti non potevano essere considerati vittime di una violazione del dettato pattizio, in particolare di una detenzione arbitraria, poiché la collocazione nell'hotspot trovava la sua disciplina negli artt. 8, 9, 10 e 12 del d.lgs. n. 142/2015; inoltre, i ricorrenti avrebbero potuto presentare richiesta al Prefetto per ottenere un permesso temporaneo al fine di uscire dal centro, e, laddove fosse stato rifiutato, rivolgersi al giudice civile o, in assenza di riscontro, al tribunale amministrativo. Ancora, avrebbero potuto avviare un procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Sostiene invece la Corte che le disposizioni richiamate dalle autorità italiane non riguardano specificamente la regolamentazione degli hotspot e non risultano pertanto applicabili alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione. Inoltre, non è persuasa che il governo abbia fornito informazioni adeguate sulle modalità di ricorso al giudice di modo che i ricorrenti potessero contestare il trattenimento nel centro.

Trattasi di una posizione meritevole di interesse anche perché la Corte, di fatto, anche con le conclusioni cui poi giunge nel merito dei casi, mette in discussione la contestata decisione con la quale, nel dicembre 2021, era stata chiusa la procedura di monitoraggio della sentenza [Khlajfia](#), che ha ad oggetto una fattispecie analoga a quelle oggetto delle pronunce *J.A.*, *A.B.*, *M.A.* e *A.S.* ([Resolution CM/ResDH\(2021\)424](#), su cui [MENTASTI](#)). Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva infatti ritenuto che, in seguito alle misure adottate dalle autorità (ci si riferisce al d.l. n. 13/2017, convertito in l. n. 46/2017, e d.l. n. 130/2020, convertito in l. n. 173/2020), fosse stata introdotta nell'ordinamento italiano una base legale chiara e accessibile per il trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza e fossero garantiti un'informazione adeguata sui diritti di cui gli stessi beneficiano durante la detenzione e mezzi di ricorso effettivo, individuati nel procedimento d'urgenza presso il Tribunale ordinario (ex art. 700 c.p.c.) e nel risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.). Come si è visto, il giudice della CEDU non è dello stesso avviso del Comitato dei Ministri.

## B. COMMENTO

Le tre sentenze gemelle adottate dalla Corte di Strasburgo il 19 ottobre 2023 si pongono nel solco tracciato dal precedente fornito dal giudizio reso in *J.A. e altri c. Italia*. A differenza di quest'ultimo, caratterizzato da un ricco e articolato iter argomentativo, le pronunce più recenti appaiono estremamente sintetiche e ciò non sorprende, trattandosi di casi rientranti in una

giurisprudenza consolidata in materia di immigrazione, e per questo affidati ad un [Comitato](#) – formato da tre giudici – di recente istituzione (su cui si rinvia a GATTA). Quest’ultimo si è limitato dunque a rinviare alle conclusioni cui è giunta in *J.A.* e ha constatato in maniera agevole la violazione degli articoli 3 e 5, par. 1,2 e 4 CEDU. Come nella sentenza *J.A.*, notevole rilievo viene attribuito ai documenti presentati dai terzi intervenienti e alle fonti nazionali e internazionali. Nel riscontrare la violazione dell’art. 5, par. 2 e 4, il suddetto organo si riferisce espressamente anche alla sentenza [Khlaifia](#) della Grande Camera (sui profili critici della sentenza si rinvia, tra gli altri, a SACCUCCI, SAVINO).

Alla luce di quanto appena osservato, appare opportuno esaminare le tre recenti sentenze nel quadro della giurisprudenza resa dalla Corte con riguardo all’accoglienza e alla privazione della libertà personale nel centro di Lampedusa a partire proprio dal caso *Khlaifia*. Anche qui, ad essere coinvolti erano dei cittadini tunisini trattenuti arbitrariamente nel CPSA di Contrada Imbriacola.

Il primo elemento su cui vogliamo soffermarci è la prassi sistematica di privazione della libertà personale dei migranti nel centro lampedusano, anche prima dell’adozione dell’Agenda europea sull’immigrazione del 2015 e dell’approccio hotspot. La sentenza *Khlaifia* riguarda vicende che si sono verificate nel 2011, nel contesto della cosiddetta “Primavera araba”, che aveva visto un massiccio esodo di persone dal Nord Africa – in particolare dalla Tunisia – verso l’Italia. Preme evidenziare che, anche nel caso di specie, oggetto di contestazione dinanzi ai giudici della CEDU erano le pessime condizioni igienico-sanitarie e, soprattutto, già allora, il trattenimento *de facto* dei ricorrenti nel CPSA, costantemente sorvegliato dalle forze dell’ordine, tanto da rendere impossibile qualsiasi contatto con l’esterno. In un’analoga situazione sono venuti a trovarsi i quattro cittadini tunisini approdati a Lampedusa nell’autunno del 2017, trattenuti per dieci giorni nello stesso centro – nel frattempo individuato come hotspot – e da qui sommariamente rimpatriati (caso *J.A.*); così come i ricorrenti nei casi oggetto del presente commento, che hanno all’origine vicende verificatesi tra il 2017 e il 2020.

Dunque, l’accoglienza/detenzione nel centro lampedusano, in qualsivoglia modo lo si voglia denominare, costituisce una realtà risalente nel tempo e consolidata, inizialmente del tutto arbitraria (in argomento, tra gli altri, [AGOLINO](#), [BENVENUTI](#), [LEONE](#), [SAVIO](#)), successivamente, con le riforme operate nel 2017, 2018 e da ultimo nel 2023 (con il d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023), inserita in una cornice giuridica, rispetto alla quale, tuttavia, permangono non poche perplessità. È doveroso infatti evidenziare che, se è stato oggetto di regolamentazione il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, nondimeno la normativa richiamata non disciplina la fattispecie della detenzione nell’hotspot dello straniero che non presenti domanda di protezione internazionale. Ai sensi dell’art. 10-ter del T.U. sull’immigrazione, infatti, quest’ultimo, qualora venga rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna o sia sbarcato in seguito ad operazioni di salvataggio in mare, è condotto *per le esigenze di soccorso e di prima assistenza* presso i punti di crisi/hotspot; il

trattenimento può essere disposto solamente nel caso in cui si rifiuti di sottoporsi alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, ipotesi che concretizza il rischio di fuga, o al fine di prepararne l'espulsione. In entrambe le ipotesi, il luogo deputato alla detenzione è il centro per il rimpatrio (art. 14 T.U. sull'immigrazione).

Non si è dunque persuasi che, così come disciplinato, il trattenimento negli hotspot sia sempre compatibile con le garanzie di cui all'art. 13 della Costituzione, che, com'è noto, devono trovare applicazione anche quando ad essere coinvolti sono degli stranieri, come precisato dalla [Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001](#), in virtù del «carattere universale della libertà personale».

Peraltro, gli interventi normativi richiamati, sui quali non è possibile soffermarsi in questa sede (si rinvia, tra gli altri, a [CELORIA, VALENTINI, VEGLIO](#)), hanno ampliato notevolmente le ipotesi di privazione della libertà dei richiedenti asilo, fattispecie sì ammessa dalla CEDU e dal diritto dell'Unione europea, ma in specifiche circostanze e nel rispetto di precise garanzie procedurali. È soprattutto sotto tale profilo che, a nostro avviso, possono evidenziarsi delle criticità, come tra l'altro emerge dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, poiché bisogna prendere atto che le circostanze che giustificano la detenzione sono ampie sia nel sistema CEDU sia nel quadro dell'UE. Infatti, malgrado le statuizioni di principio con cui si apre l'art. 8 della direttiva 2023/33/UE (cd. accoglienza), che vanno nel senso di affermare il carattere residuale della detenzione, le ipotesi che la giustificano, seppure elencate in maniera tassativa, sono numerose e formulate in modo tale da poter determinare la privazione sistematica della libertà dei richiedenti protezione internazionale. Quanto meno, viene specificato che la stessa debba avere carattere residuale, potendo essere disposta, solo se *necessaria*, sulla base di una valutazione *caso per caso*, qualora non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 8, par. 2), che gli Stati membri sono tenuti a prevedere nell'ordinamento interno.

Accanto alle ipotesi di cui all'art. 6, d.lgs. n. 142/2015, è stata introdotta (art. 6-*bis*, d.lgs. n. 142/15) la possibilità di disporre la privazione della libertà nell'ambito della procedura di frontiera al solo scopo di accertare il diritto di ingresso nel territorio dello Stato, nel caso in cui il richiedente abbia tentato di eludere i controlli o laddove provenga da un Paese di origine sicuro (la lista è stata ampliata con il [decreto del 17 marzo 2023](#)), se non fornisce il passaporto o un'adeguata garanzia finanziaria (su tale ipotesi si rinvia a [FAVILLI, PASSALACQUA, PRATICÒ, SANTANGELO, SAVINO](#)). Il trattenimento dovrebbe avvenire di norma nei centri per il rimpatrio (CPR), nelle ipotesi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 142/15 (tra cui la verifica dell'identità o della cittadinanza del richiedente), o in appositi locali all'interno dell'hotspot, ai sensi dell'art. 6, co. 3-*bis* e 6-*bis* dello stesso d.lgs.; nel caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nondimeno, anche ai sensi di quest'ultima disposizione è possibile detenere i richiedenti nei CPR. Sembra di poter desumere, alla luce di una lettura combinata degli artt. 6, co. 3-*bis*, e 6-*bis* del d.lgs. n. 142/15, e art. 10-*ter*, par. 4, che si riferiscono in modo espresso al trattenimento negli hotspot, che in



questi ultimi venga disposta una vera e propria privazione della libertà; nondimeno, anche allo stato attuale, l'ambiguità non può dirsi superata, poiché nell'ordinamento italiano non è presente una sola disposizione che definisca in maniera inequivocabile tali centri come luogo di detenzione.

Ed è proprio su tale ambiguità che fa leva la Corte di Strasburgo per constatare la responsabilità italiana con riguardo alla violazione dell'art. 5 CEDU già nella sentenza *Khlaifia*. Viene ivi innanzitutto ribadito che nel sistema della CEDU la privazione della libertà è legittima se rientra in una delle ipotesi di cui al par. 1, lett. f (ad esempio, per l'identificazione delle persone che tentano l'ingresso irregolare nel territorio statale), e sempre che si protragga solo per il tempo strettamente necessario. Tuttavia, nel caso oggetto di esame i ricorrenti sono stati trattenuti nel CSPA, «formalmente considerato come un luogo di accoglienza e non di trattenimento», in assenza di una base giuridica e dell'adozione di un provvedimento formale e, di conseguenza, non potevano beneficiare delle garanzie dell'*habeas corpus*. È degno di nota che la Corte precisi che «Questa ambiguità legislativa ha dato luogo a numerose situazioni di privazione della libertà de facto» e che «il trattenimento in un CSPA sfugge al controllo dell'autorità giudiziaria»; soprattutto, statuisce che, «anche nell'ambito di una crisi migratoria», le circostanze or ora evidenziate non possono «conciliarsi con lo scopo dell'articolo 5 della Convenzione: assicurare che nessuno sia privato della sua libertà in maniera arbitraria» (par. 106). Alla luce di tali constatazioni, la Corte non comprende in che modo le autorità avrebbero potuto segnalare agli interessati le ragioni alla base della privazione della libertà e fornire loro informazioni sufficienti perché potessero contestare dinanzi a un tribunale i motivi per i quali erano stati trattenuti. Di conseguenza, ha accertato la violazione dell'art. 5, par. 1, 2 e 4.

La Corte è giunta a considerazioni analoghe nella sentenza *J.A.*, nella quale si è trovata a valutare il trattenimento de facto in un *hotspot*. Anche nel caso di specie, viene posta l'attenzione sull'assenza sia di una base legale chiara e accessibile per la privazione della libertà, sia di un provvedimento formale che la disponga. Di conseguenza, il suddetto organo non è persuaso che i ricorrenti siano stati informati dei motivi alla base del trattenimento e della possibilità di ricorrere avverso tale condizione, e ha accertato la responsabilità statale per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 5 CEDU. È significativo che, pur prendendo atto degli interventi normativi che si sono registrati nell'ordinamento europeo e italiano, ampiamente illustrati nella sentenza, la Corte rimanga dell'avviso che «*at the time of the facts, that is in 2017, the Italian regulatory framework did not allow for the use of the Lampedusa hotspot as a detention centre for aliens*» e auspichi che il governo chiarisca la natura di tali centri e le garanzie sostanziali e procedurali che vi devono trovare applicazione (par. 95-96).

La sentenza *J.A.* prende invece le distanze dalla precedente pronuncia *Khlaifia* per quanto concerne le condizioni di accoglienza dei migranti nel centro lampedusano, che erano state ritenute compatibili con gli standard stabiliti dalla CEDU poiché la Corte aveva attribuito rilievo alla «grande crisi migratoria in seguito ai fatti che hanno caratterizzato la "primavera

araba”», allo «stato di emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa, all’ «arrivo massiccio di migranti nordafricani», che aveva determinato «considerevoli difficoltà di ordine organizzativo, logistico e strutturale» (par. 179). In *J.A.* viene invece ribadito il carattere assoluto dell’art. 3 ed escluso fermamente che le difficoltà collegate all’incremento degli arrivi possano esonerare gli Stati membri del Consiglio d’Europa dal rispetto dei propri obblighi derivanti dal dettato pattizio (par. 65), orientamento che aveva già ispirato la storica sentenza [Hirsi e altri c. Italia](#) (oltre che *Khlaifia e altri c. Italia* resa dalla Camera e [J.R. e altri c. Grecia](#)). Di conseguenza, il sovraffollamento e le condizioni igienico-sanitarie precarie non possono ritenersi compatibili con la suddetta disposizione.

Le pronunce rese sui ricorsi *M.A.*, *B.A.* e *A.S. c. Italia* si pongono nel solco tracciato da *J.A.* e non prevedono alcuna esimente rispetto ad eventuali situazioni di emergenza vissute dallo Stato Parte, a cui nemmeno viene fatto riferimento nel testo. Trattasi nel complesso di giudizi rilevanti, con i quali la Corte di Strasburgo torna a svolgere quella funzione di organo giurisdizionale posto a tutela di diritti *concreti ed effettivi* che gli viene attribuita dalla CEDU, finalmente smarcandosi dai governi e dalle loro esigenze di gestione delle migrazioni (posizione che aveva connotato la giurisprudenza resa in materia di immigrazione a partire dalle sentenze *Khlaifia* e [N.D. e N.T. c. Spagna](#); si rinvia ai rilievi critici di DI FILIPPO, [GATTA](#), SACCUCCI, [VITIELLO](#)). Non sono ancora maturi i tempi per sostenere che si sia trattato di una deviazione temporanea dalla propria missione ma, alla luce delle ultime pronunce adottate, che confermano l’orientamento garantista di *J.A.* (si veda anche [A.E. e altri c. Italia](#), del 16 novembre 2023, e [A.T. e altri c. Italia](#), del 23 novembre 2023, relative, peraltro, a un altro hotspot: quello di Taranto), possiamo affermare di aver ritrovato a Strasburgo un giudice sensibile agli abusi subiti alle frontiere dai migranti (si veda anche [GATTA](#) sulla giurisprudenza riguardante le violazioni registrate ad altre frontiere europee). Ciò è tanto più di rilievo tenuto conto che le politiche migratorie degli Stati europei sono sempre più connotate da prassi illegittime e lesive dei diritti fondamentali, e che la riforma del Sistema europeo comune di asilo prevede la messa a sistema generalizzata dell’approccio hotspot e delle procedure accelerate e di frontiera, con tutte le criticità che potranno derivarne. Ben venga, dunque, avere ancora un giudice a Strasburgo.

### C. APPROFONDIMENTI

#### **Per consultare il testo della decisione:**

[Corte EDU, sentenza del 19 ottobre 2023, M.A. c. Italia, ric. n. 13110/18](#)

[Corte EDU, sentenza del 19 ottobre 2023, A.B. c. Italia, ric. n. 13755/18](#)

[Corte EDU, sentenza del 19 ottobre 2023, A.S. c. Italia, ric. n. 20860/20](#)

#### **Giurisprudenza:**

Corte EDU [GC], sentenza del 15 dicembre 2016, *Khlaifia e altri c. Italia*, ric. n. ric. n. 16483/12.

Corte EDU, sentenza del 30 marzo 2023, *J.A. e altri c. Italia*, ric. n. ric. n. 21329/18.



**Dottrina:**

A. DEL GUERCIO, *La dignità dei migranti alle frontiere europee*, in corso di pubblicazione in *BioLaw Journal – Rivista di Biodiritto*.

E. ARDITO, *L'approccio hotspot e la prassi dei respingimenti collettivi nella sentenza J.A. e al. c. Italia*, in *DUDI*, n. 2/2023, pp. 488-498.

M. DI FILIPPO, *Walking the (Barbed) Wire of the Prohibition of Collective Expulsion: An Assessment of the Strasbourg Case Law*, in *DUDI*, n. 2/2020, pp. 479-509.

C. PITEA, *La nozione di «Paese di origine sicuro» e il suo impatto sulle garanzie per i richiedenti protezione internazionale in Italia*, in *Rivista di diritto internazionale*, n. 3/2019.

A. SACCUCCI, *Il divieto di espulsioni collettive di stranieri in situazioni di emergenza migratoria*, in *DUDI*, n. 1/2018, p. 29 ss.

M. SAVINO, *Lo straniero nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 1/2017, pp. 41-72.

**Per citare questo contributo:** A. DEL GUERCIO, *C'è ancora un giudice a Strasburgo. Trattenimento arbitrario e violazione dei diritti umani nell'hotspot di Lampedusa*, ADiM Blog, Osservatorio della Giurisprudenza, novembre 2023.